

News e informative

CHIARITA LA NUOVA TASSAZIONE DELLE AGROENERGIE

Le attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e biomasse), per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 423 della Legge n.266/2005 (la Finanziaria per il 2006) si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, cod. civ..

Tali attività, nel rispetto del requisito della prevalenza come delineato dalla circolare n. 32/E/2009, davano, fino a tutto il 2013, diritto a determinare il reddito su base catastale.

L'articolo 22 del D.L. 66/2014, con decorrenza dal periodo di imposta 2014, ha radicalmente modificato il regime fiscale, abrogando la previsione di tassazione su base catastale e introducendo, sulla falsariga di quanto previsto per la maggior parte delle attività connesse agricole, un regime di determinazione del reddito forfettario.

Tale regime doveva entrare in vigore a decorrere dal 2015 ma, per effetto di quanto previsto dal D.L. 192/2014, è stato posticipato al 2016.

Tuttavia, per effetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1-bis, D.L. 66/2014, limitatamente ai periodi di imposta 2014 e 2015, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali produce un reddito agrario entro i seguenti limiti:

- 2.400.000 kWh anno per le biomasse e
- 260.000 kWh anno per il fotovoltaico

mentre l'eccedenza viene tassata applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%.

È data facoltà, tuttavia, di determinare il reddito secondo le regole ordinarie.

A decorrere dal periodo di imposta 2016, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25%.

L'Agenzia delle Entrate, con la recente **risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015** ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla corretta determinazione del reddito prodotto da fonti rinnovabili.

In particolare, riprendendo quanto affermato con la precedente circolare n. 32/E/2009, è stato chiarito come, anche per il regime vigente dal 2016, si dovrà aver riguardo al concetto di prevalenza, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2135, cod. civ..

A tal fine, il parametro di riferimento è quello della circolare n. 32/E/2009 ove viene stabilito che la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata sempre come produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 Kw di potenza nominale installata.

In ragione di questa ricostruzione logica, dal periodo d'imposta 2016, la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria soltanto per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata, mentre per l'eccedenza si dovrà avere riguardo al parametro della prevalenza come determinato con la circolare n. 32/E/2009.

In particolare, si ricorda come è rispettata la prevalenza nel caso in cui sia rispettato, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

Aderente a:



- La produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
- Il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Il volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
- Entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

In caso di rispetto del parametro anche l'ulteriore energia sarà tassata forfettariamente, in caso contrario, si seguiranno le regole ordinarie del reddito d'impresa.

Da ultimo, l'attuale D.D.L. di Stabilità per il 2016 prevede ulteriori modifiche al regime impositivo di cui si darà conto a seguito della conversione in legge di tale provvedimento.

Brescia, 12 novembre 2015

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it